

# Ordinanza sull'entrata in vigore anticipata dell'articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale

del 2 dicembre 2005

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto il numero VII capoverso 3 della modifica del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> del Codice penale<sup>2</sup>,

*ordina:*

## Articolo unico

<sup>1</sup> L'articolo 386 della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale entra in vigore il 1° gennaio 2006.

<sup>2</sup> Il tenore dell'articolo 386 è il seguente:

### *Art. 386<sup>3</sup>*

1. Misure preventive

<sup>1</sup> La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

<sup>2</sup> Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

<sup>3</sup> Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

2 dicembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 2002 7351

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> A motivo dell'entrata in vigore anticipata, non è possibile inserire correttamente questa disposizione nella sistematica del CP attualmente in vigore. L'entrata in vigore completa della modifica del 13 dicembre 2002 (Parte generale CP) è tesa a colmare tale lacuna.

